

LEGGI REGIONALI

REGIONE	OSSERVATORIO REGIONALE	CENTRI ANTI MOBBING	RISORSE	
<p>LAZIO</p> <p>LEGGE 16/2002</p> <p>Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro</p> <p>LAVORO E SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento per i centri</p> <p>Direzione prevenzione</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e propositive</p> <p><u>il dirigente struttura regionale in materia di lavoro</u></p> <p>il dirigente struttura regionale sanità</p> <p>il dirigente struttura regionale lotta alle disuguaglianze</p> <p>rappresentante ministero del lavoro</p> <p>rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori;</p> <p>rappresentante organizzazioni dei datori di lavoro;</p> <p>un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro;</p>	<p>Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni</p> <p>forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore</p> <p>avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico</p> <p>indirizzano il lavoratore al servizio sanitario specialistico</p> <p>segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause</p>	<p>Ciascun centro prevede la presenza di:</p> <p>a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;</p> <p>b) un medico specialista in igiene pubblica;</p> <p>c) uno psicologo o psicoterapeuta;</p> <p>d) un sociologo;</p> <p>e) un assistente sociale.</p>	<p>La Corte Costituzionale con sentenza n. 359 del 19-12-2003 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge</p> <p>I centri Anti Mobbing già costituiti sono rimasti attivi</p>